



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

E

IL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

La REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

E

Il CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA con sede legale Cittadella (PD), Riva IV Novembre n. 15, di seguito denominato “Consorzio”, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**PREMESSO CHE:**

- le norme per la bonifica e la tutela del territorio, introdotte nel Veneto con la Legge regionale 8 maggio 2009 n. 12, contemplano, tra le funzioni in materia di bonifica, anche la conservazione e la valorizzazione del patrimonio idrico, da conseguire nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali (art. 1, comma 1);
- alla Regione del Veneto, anche per il tramite della propria Struttura tecnica - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, compete l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico ai sensi della L.R. n. 19/1998 e della L.R. n. 30/2018;
- la protezione e la salvaguardia del patrimonio ittico regionale sono previste dagli artt. 4 e 16 della L.R. n. 19/1998, nonché dal Regolamento Regionale per la pesca n. 1/2023 approvato in applicazione delle medesime leggi regionali;
- il Regolamento n. 1/2023 Art. 32 “Asciutte e manutenzione di corpi idrici” prevede al comma 7 che “La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d'intesa con i consorzi di bonifica o con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente”;
- a seguito degli eventi siccitosi dell'estate 2022 il Consorzio di bonifica Brenta ha segnalato una situazione particolare riguardante alcune rogge di risorgiva derivate dal fiume Brenta, denominate Roggia Michela, Roggia Sorgente e Roggia del Molino, ricadenti nei comuni di Tezze sul Brenta, Cittadella, Fontaniva e S. Giorgio in Bosco, che, in occasione delle periodiche operazioni di manutenzione e messa in asciutta dei canali consorziali, non essendo più alimentate dall'apporto idrico dei canali, hanno registrato una drastica riduzione delle portate, fino al quasi totale prosciugamento,

1



920555fe



con conseguente situazione di difficoltà per la fauna ittica e di compromissione dell'ambiente acquatico.

- è necessario garantire una portata idrica sufficiente a tutelare la fauna ittica in difficoltà, nonché a mantenere vivificato l'ecosistema acquatico in quanto parte del sito della rete Natura 2000, SIC/ZPS Grave e Zone umide del Brenta IT3260018;

VALUTATO CHE:

- il Consorzio di bonifica Brenta provvede annualmente al mantenimento della portata idrica delle Rogge suddette durante la messa in asciutta dei canali consorziali attraverso la messa in funzione di un pozzo denominato "Giachele", in comune di Tezze sul Brenta, per l'accensione e gestione del quale vengono sostenuti dei costi;
- la Regione del Veneto ai fini della protezione e salvaguardia del patrimonio ittico regionale, previste dagli artt. 4 e 16 della L.R. n. 19/1998, nonché ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale per la pesca n. 1/2023 può contribuire al sostegno delle spese sostenute dal Consorzio di bonifica Brenta per il pozzo suddetto;

Si conviene e si stipula il seguente:

#### **PROTOCOLLO D'INTESA:**

##### **ART. 1 - Oggetto dell'accordo**

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente Protocollo d'intesa.
2. La "Regione" e il "Consorzio", si impegnano, per quanto di propria competenza, a collaborare per il mantenimento di idonee condizioni di portata idrica delle Rogge Michela, Sorgente e del Molino, al fine di garantire la sopravvivenza dell'ecosistema acquatico.

##### **ART. 2 – Programma di attività**

1. Il "Consorzio" si impegna a mantenere una portata idrica sufficiente nelle Rogge di risorgiva derivate dal fiume Brenta, denominate Roggia Michela, Roggia Sorgente e Roggia del Molino, ricadenti nei comuni di Tezze sul Brenta, Cittadella, Fontaniva e S. Giorgio in Bosco, in occasione delle periodiche operazioni di manutenzione e messa in asciutta dei canali consorziali al fine di tutelare la fauna ittica in difficoltà, nonché a mantenere vivificato l'ecosistema acquatico.
2. A tal fine il "Consorzio" si impegna ad attivare e a mantenere in funzione il pozzo denominato "Giachele" in comune di Tezze sul Brenta, necessario a mantenere una portata idrica sufficiente a garantire la salvaguardia della fauna ittica, nonché per fini ambientali a tutela delle Rogge suddette, che rientrano in parte nel sito della rete Natura 2000, SIC/ZPS Grave e Zone umide del Brenta IT3260018.
3. La "Regione", attraverso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, si impegna a verificare l'esecuzione dell'attività sopra descritte e ad attuare le attività conseguenti alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, inclusa l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa.

##### **ART. 3 - Durata**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha validità per l'anno 2023 e può essere aggiornato su richiesta di una o entrambe le parti.



**ART. 4 - Rimborso delle spese sostenute**

1. La “Regione” riconosce al “Consorzio” un contributo a sostegno di parte delle spese sostenute per l’attivazione e gestione del pozzo denominato “Giachele”, in comune di Tezze sul Brenta.
2. Sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell’anno 2023.
3. La “Regione” contribuirà alle spese sostenute dal “Consorzio” nella misura di Euro 5.000,00.

**ART. 5 – Oneri**

1. Il “Consorzio” dovrà presentare alla “Regione” una rendicontazione delle spese sostenute e una relazione sull’attuazione delle attività previste nel presente Protocollo d’intesa.
2. La “Regione” erogherà al “Consorzio” l’importo stabilito a seguito di presentazione di nota di debito del “Consorzio”.
3. La “Regione” si impegna alla trasmissione di copia del presente Protocollo d’Intesa a:
  - a) le Associazioni ittiche che sono beneficiarie di una concessione a scopo di pesca sportiva;
  - b) i Comandi di Polizia Provinciale che insistono nel territorio interessato.

**ART. 6 – Responsabilità**

1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente protocollo d’intesa.
3. Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale.
4. Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell’attività di collaborazione.
5. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l’attività di ciascuna Parte.

**ART. 7 - Riservatezza**

1. La “Regione” il “Consorzio” si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

**ART. 8 - Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d’intesa in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.

**ART. 9 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Protocollo d’intesa sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.



3. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

#### **ART. 10 - Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la "Regione": Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia (VE), PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

- per il "Consorzio": Consorzio di Bonifica Brenta, Riva IV Novembre, n. 15- 35013 Cittadella (PD): [consorziobrenta@legalmail.it](mailto:consorziobrenta@legalmail.it)

#### **ART. 11 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. Il presente Protocollo d'intesa viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

2. Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.P.R. 131/86 e s.m.i.

3. Le eventuali spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Protocollo d'intesa sono a carico del "Consorzio".

Per la REGIONE DEL VENETO

Il Presidente (o suo delegato)

---

Per il CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

Il Presidente

---

